



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 11 del 19/01/2007

REGOLAMENTO REGIONALE 12 gennaio 2007, n. 2

Regolamento regionale n. 12/2004: "Modalità di effettuazione delle vendite straordinarie". Adeguamento disposizioni Legge 04/08/2006, n. 248 (Bersani).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004, n.7 " Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art. 44, comma 3°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Vista la L.R.04/8/2006, n. 248, che prevede l'adozione di un regolamento attuativo della legge.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2033 del 28/12/2006 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.

EMANA

Il seguente Regolamento:

ARTICOLO 1

Modifiche all'articolo 5 "Vendite promozionali".

Al comma 2, sono sopresse le parole "né nei quaranta giorni prima di Natale".

Il comma 3) è soppresso.

Il comma 4) è sostituito dal seguente:

"Per l'effettuazione della vendita promozionale, l'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico la data di inizio e la durata della vendita; i prodotti oggetto della vendita e le percentuali di sconto praticate per

ciascuna di essi; la sede dell'esercizio. I prodotti offerti in vendita promozionale devono essere facilmente individuabili dai consumatori o separati da tutti gli altri."

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 12 gennaio 2007

VENDOLA